

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione veicoli

M

Edizione 01.2012

C Assicurazione responsabilità civile

Estensione della copertura

- C 1 Veicoli e soggetti assicurati
- C 2 Eventi assicurati
- C 3 Prestazioni

Esclusioni

- C 4 Esclusione di copertura
- C 5 Limitazioni

Sinistro

- C 6 Principi
- C 7 Franchigia
- C 8 Diritto di regresso

Estensione della copertura

C 1 Veicoli e soggetti assicurati

Ogni veicolo indicato come assicurato nella polizza, il detentore, il conducente e le persone che prestano soccorso. Sono assicurati anche i veicoli trainati o spinti.

C 2 Eventi assicurati

- 2.1 Sono assicurate le pretese di risarcimento avanzate nei confronti delle persone assicurate in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile per lesioni corporali o morte di persone (danni corporali) e/o danneggiamento o distruzione di cose (danni materiali), nelle seguenti circostanze: in seguito all'esercizio del veicolo, in seguito ad incidenti della circolazione causati dal veicolo quando non è in esercizio, in relazione ai soccorsi prestati in seguito ad incidenti in cui è coinvolto il veicolo, salendo o scendendo dal veicolo, aprendo o chiudendo parti mobili del veicolo, agganciando o sganciando un rimorchio o un veicolo.
- 2.2 Se il verificarsi di un sinistro assicurato imprevisto è imminente, la società si assume anche le spese causate dall'adozione di misure adeguate, volte a scongiurare il pericolo (spese di prevenzione danni).

C 3 Prestazioni

- 3.1 La società liquida le richieste di risarcimento giustificate e respinge quelle ingiustificate.
- 3.2 Le prestazioni sono limitate, per ogni evento assicurato, alla somma assicurata indicata nella polizza, salvo la società non sia tenuta a versare una somma assicurata superiore in virtù della legislazione della Svizzera o del Principato del Liechtenstein o di una convenzione assicurativa internazionale.
- 3.3 Le prestazioni per seguenti eventi prevedono le somme di assicurazione massimali:
 - a) per i danni da incendio o esplosione e per i costi di prevenzione dei danni: CHF 10 mio;
 - b) per i danni provocati dall'energia nucleare: somma assicurata minima legale.
- 3.4 Gli interessi, le spese legali e giudiziarie sono compresi nella somma assicurata.

Esclusioni

C 4 Esclusione di copertura

Non possono essere avanzate pretese

- 4.1 dal detentore; sono però assicurate le pretese per danni corporali da lui subiti in qualità di passeggero;
- 4.2 per danni materiali dal coniuge e/o dal partner registrato (ai sensi della legge federale sull'unione domestica registrata) del detentore, dai parenti del detentore in linea ascendente e discendente e da fratelli e sorelle conviventi;
- 4.3 da parte di persone che abbiano sottratto il veicolo o erano a conoscenza del fatto che esso fosse stato sottratto;
- 4.4 per danni al veicolo assicurato e al rimorchio come pure per danni a cose fissate a questi veicoli o a cose con essi trasportate. Di ciò sono esclusi gli oggetti che il danneggiato porta con sé, quali bagagli e simili;
- 4.5 per incidenti verificatisi durante la partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe, nonché tutti i tipi di corsa su tragitti di gara, circuiti e tratti stradali aperti alla circolazione e utilizzati a scopo di competizione, in caso di partecipazione a gare fuoristrada e relative prove ovvero durante corsi di guida sportiva; Sussiste tuttavia una garanzia se l'organizzatore non ha stipulato l'assicurazione prescritta per legge. All'estero sussiste la copertura assicurativa se il diritto del danneggiato rientra nella legge svizzera o del Liechtenstein.

C 5 Limitazioni

Non è assicurata la responsabilità civile (cioè i danneggiati possono avanzare pretese di cui verrà poi richiesto il rimborso)

- 5.1 per spostamenti non autorizzati dalle autorità, qualora sussista l'obbligo di autorizzazione per motivi di sicurezza stradale;
- 5.2 dei conducenti che non possiedono la patente di guida prevista dalla legge o che guidano in assenza dell'accompagnatore prescritto dalla legge, nonché delle persone che erano a conoscenza di tali omissioni;
- 5.3 di persone che hanno sottratto il veicolo e dei conducenti per i quali la sottrazione era evidente (uso illecito del veicolo);
- 5.4 derivante dal trasporto di materie pericolose ai sensi della legislazione svizzera o del Principato del Liechtenstein sulla circolazione stradale, salvo diversamente convenuto nella polizza.

Sinistro

C 6 Principi

Le trattative con i danneggiati vengono condotte dalla società a proprio nome o come rappresentante dell'assicurato. In caso di processo civile l'assicurato deve cederne la conduzione alla società. Gli assicurati non possono riconoscere alcuna pretesa di risarcimento nei confronti del danneggiato né cedere i diritti derivanti dal presente contratto. La regolazione decisa dalla società si intende vincolante per l'assicurato.

C 7 Franchigie

- 7.1 Per ogni indennizzo la franchigia indicata nella polizza si intende a carico del contraente.
- 7.2 Per la franchigia è determinante la data dell'evento assicurato.
- 7.3 La franchigia pattuita non viene applicata
 - a) quando la società deve versare un indennizzo benché non vi sia colpa alcuna da parte dell'assicurato (pura responsabilità causale);
 - b) quando il veicolo viene utilizzato illecitamente, a condizione che nessuna colpa sia imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo;
 - c) durante le lezioni di guida impartite da un istruttore autorizzato e durante l'esame ufficiale di guida.
- 7.4 Se la società ha versato indennità direttamente al danneggiato, il contraente deve rimborsare l'importo fino a concorrenza della franchigia convenuta. Se la franchigia non perviene entro 4 settimane dalla richiesta di pagamento, la società invita il contraente ad effettuare il versamento entro 14 giorni. Se la diffida rimane senza effetto, la polizza si estingue; la franchigia rimane dovuta.

C 8 Diritto di regresso

La società può esigere dal contraente o dall'assicurato il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate, qualora esistano i presupposti legali o contrattuali, nonché quando, in virtù di una convenzione internazionale (ad es. accordo sulla Carta Internazionale d'Assicurazione) o di leggi estere sull'assicurazione obbligatoria, occorra versare prestazioni dopo la cessazione dell'assicurazione.

Se la polizza è in vigore e il rimborso non viene effettuato entro 4 settimane dalla richiesta di pagamento, la società invia al contraente un sollecito con l'invito ad effettuare il versamento entro 14 giorni. Se tale sollecito non produce alcun effetto, la polizza si estingue.